

Omissis

Considerato in fatto

che:

la Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale di Bologna, rigettava la domanda di F.A.M., proposta nei confronti dell'INPS e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, diretta ad ottenere il riconoscimento, quale titolare di indennità di accompagnamento per cieco civile assoluto, dell'equiparazione della misura della relativa indennità a quella dei grandi invalidi di guerra con conseguente condanna dell'INPS al pagamento dei relativi ratei;

a fondamento del *decisum* la Corte del merito poneva il rilievo secondo il quale l'evoluzione normativa in materia escludeva l'equiparazione invocata dal ricorrente;

avverso questa sentenza l'assistito ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura;

resiste con controricorso l'INPS il quale deposita note illustrative;

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non svolge attività difensiva;

il ricorso al predetto Ministero risulta notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato;

per giurisprudenza consolidata di questa Corte la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti di un'Amministrazione dello Stato va effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato e quella eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale è nulla (per tutte V. Cass. S.U. 6 maggio 1998 n. 4573 e numerose altre successive);

siffatta nullità, sempre per conforme giurisprudenza di legittimità, resta sanata, con effetto *ex tunc*, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cod. proc. civ., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cod. proc. civ., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (tra le più recenti V. Cass. 27 aprile 2011 n. 9411); in base a tale orientamento ed in presenza di un ricorso per cassazione notificato presso l'Avvocatura distrettuale invece che presso l'Avvocatura generale, questa Corte è solita disporre, anche a distanza di anni dal deposito dello stesso ricorso, il rinnovo della notificazione presso l'Avvocatura generale;

questa consolidata prassi può oggi apparire in contrasto con il principio di speditezza, ossia di ragionevole durata del processo;

il principio enunciato dall'art. 111 Cost. comporta che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, onde deve assumersi che la parte ricorrente sia onerata a provvedere in tempi ragionevoli, e a prescindere dall'ordine del giudice a procedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso all'Avvocatura generale, specie quando, come nel caso in esame, tra la originaria notificazione del ricorso e la fissazione dell'udienza di discussione siano trascorsi oltre due anni;

soltanto in relazione all'affidamento che il ricorrente ha potuto riporre sulla consolidata giurisprudenza di legittimità concernente il caso di cui trattasi, va ordinata ex art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notificazione del ricorso da eseguirsi nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato, da eseguirsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; la causa, quindi, va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo che la notifica del ricorso sia eseguita nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014